COMUNE DI CALAMANDRANA

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 PER MODIFICA DELLA PREVISIONE DI SERVIZI.

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, 13il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ISNARDI FABIO - Sindaco	Sì
2. MORANDO FEDERICA - Vice Sindaco	Sì
3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore	Sì
4. GATTI LILIANA - Consigliere	Sì
5. ASINARI CRISTINA - Consigliere	Sì
6. CESAREO FRANCESCO - Consigliere	Sì
7. NEGRO FRANCESCO - Consigliere	Sì
8. GALANDRINO SUSANNA - Consigliere	Sì
9. MATTIUZZO ENRICO ARMANDO - Consigliere	Sì
10. VACCANEO MAURO - Consigliere	Sì
11. COLOMBO EMANUELE - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario comunale, TOLLOI dott. Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ISNARDI FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. n. 56 dello 05.12.1977 e in particolare l'art. 17, comma 5, inerente alle modifiche al P.R.G.C.;

RICHIAMATA la terza variante al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 20-3738 in data 06.08.2001, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 34 del 22.08.2001 e la variante strutturale n. 11 di adeguamento del P.R.G.C. con procedura ai sensi della L. R. 01/07 (D.C.C. n. 01 del 13/04/2012 pubblicata sul B.U.R. n.19 del 10/05/2012) e costituente P.R.G. vigente;

CONSIDERATO CHE dal punto di vista degli elementi quantitativi, la variazione non prevede e non comporta alcuna modifica all'assetto della capacità insediativa residenziale, così come questa è stata definita dalla variante strutturale n. 11 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 10.05.2012, in cui la Capacità Insediativa Residenziale Teorica complessiva è stata definita in 2.790 abitanti teorici.

Nel periodo successivo sono state apportate le seguenti variazioni e/o correzioni:

- Variante n. 12 ex art. 17, c.7, della L. R. 56/77 assunta con D.C.C. n. 10 in data 27.07.2012, "Adeguamento del P.R.G.C. al progetto di candidatura UNESCO - "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato".

- modifica ex art. 17, c.8, della L. R. 56/77, Modificazione ai sensi dell'art.17 c.8 L. R. 56/77 al P.R.G. vigente. Specifiche "edifici speciali" in zona agricola.

- modifica ex art. 17 c.12 L. R. 56/77 Correzione tracciato stradale in area Ca1 di P.R.G.C. e specificazione normativa art. 12 punto 9 lettera p) e art. 17.2 delle NTA.

- Modificazione al vigente piano regolatore comunale ai sensi del comma 12 lettera "h bis" dell'art. 17 della L.R. 56/77 per individuazione di ambito ai sensi e con i contenuti di cui alla L.R.16/18 "misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana".

- Modificazione del PRG ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. F) della L.R. 56/77 per specificazione tipo di interventi in unità 6.5 zona C.S. (Calamandrana alta - Chiesavecchia).

- Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 17bis c.6 della L.R. 56/77 - Progetto "Percorsi ciclabili sicuri"- "Nuova pista ciclabile Unesco Monferrato Astigiano"

- Modificazione al vigente piano regolatore comunale ai sensi del comma, 12 lettera "a", dell'art. 17 della L.R. 56/77 per correzione normativa alle N.T.A. del P.R.G

- Modificazione al vigente piano regolatore comunale per individuazione di ambiti ai sensi e con i contenuti di cui alla L.R. 16/18 "misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana" ai sensi del comma 12 lettera "h bis" dell'art. 17 della L.R. 56/77 per interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti in zona agricola

- Modificazione al vigente piano regolatore comunale ai sensi comma 12 lettera “a” dell’art. 17 della L.R. 56/77 per correzione normativa alle N.T.A. del P.R.G.

Le varianti specifiche successive alla suddetta definizione del PRG vigente non hanno comportato alcuna modifica alla CIRT complessiva. Per quanto riguarda la dotazione del quadro dei servizi di standard, ai fini della verifica della compatibilità con **l’art. 17 comma 5** della L .R. 56/77 per quanto riguarda le modifiche al dimensionamento dei servizi si evidenzia che la previsione relativa ai servizi in conseguenza delle previsioni della variante (considerato gli incrementi e le riduzioni così come dettagliato nella relazione illustrativa della variante) è di **+962** mq che risulta pertanto ampliamente compresa nel limite ammesso di 0,5 mq/abitante (2.790 x 0,5 = 1.395 mq).

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha promosso la nuova dotazione di servizi pubblici per l’istruzione rivolti in particolare alla realizzazione di nuovo edificio per asilo nido e sezione primavera previsto in ambito connesso alla Piazza Martiri della Libertà nel concentrico di Calamandrana. La variante individua anche come servizio di interesse comune un edificio esistente (ex Casa Alpini) posto nel centro storico di Calamandrana alta e la riduzione area a servizi destinata a parcheggio (Fd10) in Calamandrana alta e non idonea alla realizzazione del servizio e pertanto ridefinita in area di rispetto e di riserva (Gf11).

CONSIDERATO CHE al fine di dare coerente e urgente attuazione al programma di nuova dotazione di servizi previsto dal PNRR, risulta necessario l’adeguamento della destinazione urbanistica prevista dal PRG di un’area idonea alla realizzazione del nuovo servizio per l’istruzione e posta a confine con l’area Ba e con il relativo centro abitato oltre altre modifiche all’assetto dei servizi (ex casa degli alpini e riduzione area a parcheggio Fd10 con ridefinizione in area di rispetto e di riserva Gf11).

DATO ATTO CHE la variante non presenta i caratteri indicati nei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e che, ai sensi del comma 2 dell'art 17 della L.R. 56/77, individua previsioni conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e che le previsioni tecniche e normative hanno rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con riferimenti agli ambiti specifici oggetto di modifica, così come individuati e dettagliati negli elaborati tecnici della Variante.

VISTO CHE, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L. R. 56/77, la variante in oggetto non comporta alcuna modifica della capacità insediativa residenziale complessiva del P.R.G. vigente.

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 i contenuti della presente variante parziale:

- non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, in quanto non viene modificata la capacità insediativa residenziale complessiva e non vengono modificate previsioni oggetto di modifiche introdotte in sede di approvazione definitiva del P.R.G. vigente con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- non modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- non modificano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22, fatto salvo quanto previsto per i contenuti e i limiti dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 così come anche dettagliato nella relazione illustrativa della variante;

- non modificano e quindi non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione della Variante Strutturale n. 11 al P.R.G.C. vigente (D.C.C. n. 01 del 13/04/2012 pubblicata sul B.U.R. n.19 del 10/05/2012) e quindi non emerge la necessità di formare "prospetto numerico" della capacità insediativa residenziale, la quale non ha subìto alcuna modifica, anche nei confronti della precedente variante specifica di adeguamento al progetto di candidatura UNESCO (D.G.R. n. 87-13582 del 16/03/2010);

- non riguardano e quindi non modificano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico - ricettive;

- non riguardano e quindi non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;

- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

- Le modifiche non riguardano e non mutano gli aspetti connessi con le verifiche di compatibilità ambientale, paesaggistica, acustica, con le previsioni e le indicazioni della pianificazione sovracomunale (P.T.R. e P.P.R. della Regione Piemonte, P.T.P. della Provincia di Asti) e con i contenuti del sito UNESCO per i "paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero, Monferrato" così come anche evidenziato nella "Relazione illustrativa" e in generale come desumibile dagli elaborati della variante.

- Le modifiche non incidono in alcun modo sulla "struttura generale dei Vincoli nazionali e regionali indicati dal P.R.G.

DATO ATTO CHE la variante soddisfa le seguenti condizioni di cui all'art. 17, comma 6, della L.R. 56/77 in quanto:

- gli ambiti oggetto di variante parziale, interessano aree comprese nel centro o nei nuclei abitati, come risulta dall'elaborato di "Perimetrazione del centro e dei nuclei abitati";

- gli ambiti oggetto di variante parziale sono dotati di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o comunque agevolmente collegabili;

- gli ambiti oggetto della variante parziale risultano compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

DATO ATTO CHE, la presente variante è stata sottoposta alla procedura di "verifica di assoggettabilità alla VAS" ai sensi della normativa e delle procedure vigenti con provvedimento dell'organo tecnico in data 02/05/2023 prot. n. 1574/2023 in cui si dà atto di non dover assoggettare la Variante in oggetto alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.lgs 152/2006 successivamente modificato e integrato dal D.lgs 4/2008.

DATO ATTO CHE la variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

DATO ATTO CHE il comune di Calamandrana, ai sensi della normativa vigente in materia, ha adottato i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa". Aggiornamento ai sensi del testo coordinato della d.c.r. 191–43016 del 20 novembre 2012.

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione costituisce anche assolvimento e accoglimento dei contenuti e delle specificazioni formali richieste dalla Provincia nel corso dell'istruttoria della pratica, oltreché nel "parere in merito al pronunciamento di compatibilità" allegato alla delibera del Consiglio provinciale n° 21 del 28/04/2023, non evidenziandosi elementi di criticità o di interferenza con le previsioni della variante parziale indirizzate unicamente alla puntuale eliminazione di previsione di edificabilità oltreché ad altre correzioni puntuali di tipo sostanzialmente normativo.

CONSIDERATO CHE in relazione al punto precedente, si è dato atto nella "Relazione illustrativa" dei contenuti trattati nel pronunciamento di compatibilità della Provincia già citato, oltreché dei contenuti del provvedimento dell'organo tecnico già citato, evidenziandosi i seguenti contenuti delle specificazioni riportate nella scheda di zona dell'area Ba.

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio di Calamandrana il quale informa che la modifica di che trattasi riguarda una modificazione specifica ai sensi art. 17 comma 5 della L. R. 56/77.

RICHIAMATI gli allegati alla presente, redatti dall'arch. Ezio BARDINI di Asti, già estensore del Piano Regolatore del Comune di Calamandrana, dai quali si evince che gli elementi della

variante in oggetto rimangono nei limiti dimensionali di cui all'art. 17, comma 5, della L. R. n. 56/77;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi sul piano economico-patrimoniale;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE DAI 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

DI APPROVARE la variante al vigente piano regolatore comunale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 unicamente per l'individuazione di area a servizi per l'istruzione (area Fa4) da ricomprendere in area Ba, oltre altre modifiche all'assetto dei servizi (ex casa degli alpini) e riduzione area a parcheggio Fd10 con ridefinizione in area di rispetto e di riserva Gf11 così come descritto in premessa e documentato dagli elaborati redatti dall'arch. Ezio BARDINI di Asti, costituiti da:

- Relazione illustrativa *(Adeguata ai pareri della Provincia di Asti e al verbale dell'organo tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS)*
- Tav. P1 – Progetto: destinazioni d'uso del suolo 1:5.000
- Tav. P2 – Sviluppo del concentrico 1:2.000
- Schede di sintesi normativa – estratto *(Adeguata ai pareri della Provincia di Asti e al verbale dell'organo tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS)*

DI DARE ATTO che gli elaborati tecnici fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DICHIARARE che la presente variante al PRG non presenta i caratteri di cui al comma 4 e soddisfa le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77 e che le previsioni tecniche e normative hanno rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e sono

compatibili con i piani sovracomunali e che i contenuti della modifica non comportano il ricorso al processo di valutazione ambientale ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. n. 152/06.

DI DICHIARARE che la presente variante al PRG non prevede variazioni in termini quantitativi, alla capacità insediativa residenziale complessiva del P.R.G. vigente e che per quanto riguarda, il bilancio dei servizi di standard la modifica parziale soddisfa i limiti previsti dall'art. 17 comma 5 della L. R. 56/77.

DI DICHIARARE con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Calamandrana ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

Il Responsabile del servizio
BEVILACQUA Salvatore

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ISNARDI FABIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
TOLLOI dott. Nicola